

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-583 del 05/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. WATER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190
Proposta	n. PDET-AMB-2018-493 del 30/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. WATER TEAM S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" s.m.i.;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata in data 19/06/2017 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al Prot. Unione 26240 e da Arpae al PGFC/2017/9473 del 22/06/2017, da WATER TEAM S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante Pier Claudio Busignani, con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di realizzazione impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190, comprensiva di:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:
 - “7. Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”;
 - “29. Saldatura di oggetti e superfici metalliche”;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 31593 del 28/07/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/11448, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 08/08/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 33004 e da Arpae al PGFC/2017/12731 del 28/08/2017;

Atteso che, a seguito di quanto rilevato dal Responsabile dell'endoprocedimento “*emissioni in atmosfera*”, con Nota di Arpae PGFC/2017/14783 del 09/10/2017 è stato richiesto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio di procedere nei confronti della ditta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, per i seguenti motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativi all'endoprocedimento di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., adottata con D.G.R. 2236/09 e s.m.i., per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività n. 29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche”:

- “L'attività di saldatura su acciaio inox a cui si riferisce la domanda di AUA presentata da WATER TEAM srl al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/06/2017 ed acquisita al PGFC/2017/9473 del 22/06/2017, non rispetta:
 1. il requisito generale stabilito al punto 7) lettera a) dell'Allegato 3A “Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del Dlgs 152/06” alla D.G.R. 2236/09, dal momento che la tecnica di saldatura T.I.G., pur essendo tra le tecniche di saldatura ad arco quella caratterizzata dalle minori emissioni di fumi, effettuata su acciaio inox genera comunque emissioni di sostanze cancerogene come Cromo esavalente e Nichel, individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;
 2. il requisito specifico stabilito al punto 4. dell'Allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., dal momento che in genere gli acciai inox sono leghe composte da percentuali variabili e consistenti di metalli quali il Nichel e il Cromo, individuati alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06.”;

Vista pertanto la Nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 42040 del 13/10/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/15147, con cui sono stati comunicati alla Ditta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i suddetti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. È stato inoltre comunicata la facoltà della ditta di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione e l'interruzione dei termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;

Dato atto che in data 20/10/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del

Savio Nota acquisita al Prot. Unione 43152 e da Arpa al PGFC/2017/15606 del 24/10/2017, contenente le osservazioni in merito ai suddetti motivi ostativi;

Atteso che in data 02/11/2017 la Ditta ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Nota, acquisita al Prot. Unione 44813 e da Arpa al PGFC/2017/16434 del 09/11/2017, contenente integrazioni in merito ai motivi ostativi, sostituita integralmente da una successiva Nota trasmessa in data 06/11/2017, acquisita al Prot. Unione 45177 e da Arpa al PGFC/2017/16436 del 09/11/2017;

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 9319/466 del 23/01/2018, acquisito al PGFC/2018/1325, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: “ (...) *Vista l'allegata Relazione Acustica, datata 17 novembre 2015 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Moreno Monti di Meldola (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena; (...) relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs 152/06- Rapporto istruttorio acquisito in data 18/01/2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 9319/466 del 23/01/2018, acquisito al PGFC/2018/1325, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento;

Atteso che il Responsabile dell'endoprocedimento “*emissioni in atmosfera*” nel sopra riportato rapporto istruttorio ha rilevato in particolare quanto segue: “ (...) *Dato atto che le comunicazioni di cui sopra in data 02/11/2017 e 06/11/2017 sono state trasmesse da WATER TEAM Srl successivamente al termine, previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90 e smi, di dieci giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto avvenuto il 13/10/2017, e che nonostante ciò sono state comunque prese in considerazione insieme alle osservazioni presentate in data 20/10/2017, ai fini di valutare se possano ritenersi superati i motivi del diniego anticipati con la comunicazioni di preavviso del 13/10/2017;*

Considerato che con le osservazioni e le successive comunicazioni di cui sopra WATER TEAM sostiene quanto segue:

- 1) *la particolare tecnica di saldatura T.I.G. in ambiente di gas inerte utilizzata su leghe di acciaio inox non genera emissioni in atmosfera di ossidi di cromo e nichel, allegando a sostegno di tale affermazione i rapporti di prova relativi a due prelievi effettuati in data 27/10/2017 (sui punti di emissione E2 ed E3) nei quali le concentrazioni di Cromo VI e Nichel riscontrate sono risultate inferiori al limite di rilevabilità dei metodi analitici utilizzati;*
- 2) *gli acciai sui quali vengono eseguite le operazioni di saldatura T.I.G. non contengono né metalli sotto forma di ossidi né cobalto o altri indesiderati, allegando le schede di tali acciai del fornitore “Padana Tubi” ed una tabella generale della AISI che riportano le composizioni percentuali degli elementi chimici contenuti nelle diverse tipologie di acciai inox;*

Valutato che l'argomentazione di cui al precedente punto 1) consente di superare il motivo ostativo relativo al mancato rispetto del requisito generale stabilito al punto 7) lettera a) dell'Allegato 3A “Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del Dlgs 152/06” alla D.G.R. 2236/09, che prevede, ai sensi del previgente art. 272 comma 4 lettera a) del Dlgs 152/06 e smi, che l'autorizzazione di carattere generale non si applichi “in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente

elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi”, anche in considerazione del fatto che il vigente art. 272 comma 4 del DLgs 152/06, a seguito delle modifiche introdotte dal recente DLgs 183/2017, non prende più in considerazione la presenza delle sostanze cancerogene in emissione come motivo per non applicare le autorizzazioni di carattere generale ma l'utilizzo nell'attività di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360DF, H360Df e H360dF;

Valutato invece che l'argomentazione di cui al precedente punto 2) non consente di superare il motivo ostativo relativo al mancato rispetto del requisito specifico stabilito al punto 4. dell'Allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” della D.G.R. 2236/09 e smi, che così recita “Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.)”, dal momento che gli acciai inox lavorati da WATER TEAM srl, come si desume dalle schede del fornitore prodotte dalla Ditta WATER TEAM srl in allegato alla comunicazione in data 06/11/2017, sono leghe di metalli tra i quali risultano il Nichel e il Cromo, che sono metalli individuati alla tabella A1, parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, presenti in percentuali in peso consistenti, variabili per il Cromo dal 16,5 al 19,5 % e per il Nichel fino al 13,5%;

Ritenuto che l'effettuazione di operazioni di saldatura su acciai inox non consenta di accogliere l'adesione alla autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 richiesta da WATER TEAM S.r.l., relativamente all'attività di cui al punto 29. “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., per il mancato rispetto del requisito specifico stabilito al punto 4. dell'Allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” della D.G.R. 2236/09 e smi, come sopra argomentato;

Precisato che per quanto riguarda l'altra attività di cui al punto 7. “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., non emergono motivi per il diniego dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. 2236/09 e smi;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, ai sensi di quanto previsto al punto 3. lettera D. dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., al diniego della domanda di adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera presentata da WATER TEAM S.r.l. per lo stabilimento in Comune di Cesena (FC), via S. Cristoforo n. 1190, relativamente alla sola attività di cui al punto 29. “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

Ritenuto altresì necessario, per le motivazioni sopra descritte, procedere ad accogliere, inserendola nell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera da WATER TEAM S.r.l. per lo stabilimento in Comune di Cesena (FC), via S. Cristoforo n. 1190, relativamente alla sola attività di cui al punto 7. “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

(...) si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale che permane un motivo ostativo all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento di adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, per la attività di cui al punto 29. “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09, dal momento che effettuando la saldatura su acciai inox non viene rispettato il requisito specifico stabilito al punto 4. dell'Allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” della D.G.R. 2236/09 e smi, e pertanto si propone di procedere al diniego della adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per la sola attività di saldatura mentre non emergono motivi per diniegare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività di verniciatura di cui al punto 7. “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09.

Si trasmette pertanto il seguente Allegato A contenente le prescrizioni tecniche relative all'accoglimento dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, per la sola attività di cui al punto 7. "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell'AUA.";

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013:

- **di diniegare** la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:

- 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";

- **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di WATER TEAM S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:

7. "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g";

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per le attività di cui ai punti:

7. Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g;

29. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi presentata in data 02/12/2013 al SUAP del Comune di Cesena successivamente inoltrata in data 12/12/2013 alla Provincia di Forlì-Cesena Prot. Prov.le n. 146538/13 dal sig. Busignani Pier Claudio, legale rappresentante della WATER TEAM Srl;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le PG N 53032 del 26/06/2014 rilasciato dal Comune di Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **diniegare** la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata da WATER TEAM S.R.L. per lo stabilimento in Comune di Cesena, via S. Cristoforo n. 1190 per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:

4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche”;

2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **WATER TEAM S.R.L.** (C.F./P.IVA 01610830406) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1160, **per lo stabilimento di realizzazione di impianti di trattamento acque sito in Comune di Cesena, Via San Cristoforo n. 1190**, che **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:**

7. “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”;

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera tramite domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui ai punti 7. *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* e 29. *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi presentata in data 02/12/2013 al SUAP del Comune di Cesena successivamente inoltrata in data 12/12/13 alla Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 146538/13 dal sig. Busignani Pier Claudio, legale rappresentante della WATER TEAM Srl.

Con l'istanza di AUA in oggetto l'Azienda chiede di ricomprendere in tale autorizzazione anche il titolo abilitativo sopra riportato *“domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale”* ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le attività di cui ai punti 7. *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* e 29. *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi.

Dall'esame dei contenuti riportati nella documentazione presentata dal gestore e nelle osservazioni trasmesse a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e smi è emerso un motivo ostativo all'accoglimento dell'adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, per la attività di cui al punto 29. “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09, dal momento che effettuando la saldatura su acciai inox non viene rispettato il requisito specifico stabilito al punto 4. dell'Allegato 4.29 *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”* della D.G.R. 2236/09 e smi., che così recita *“Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.)”*.

Non emergono invece motivi per diniegare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività di verniciatura di cui al punto 7. *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09, a cui corrisponde il punto di emissione denominato E1.

Pertanto si procede al diniego della adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per la sola attività di saldatura, a cui corrispondono i punti di emissione denominati come E2 ed E3.

PRESCRIZIONI

A) WATER TEAM Srl è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 smi, **a svolgere** nello stabilimento ubicato in Comune di Cesena (FC), Via San Cristoforo n. 1190, **esclusivamente l'attività in deroga** di cui al punto 7. “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti** dall'Allegato 3A “Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06” e dell'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” (prescrizioni specifiche per tipo di attività) di cui alla D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

- B) Devono essere rispettate le quantità e le tipologie di materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo di lavorazione, indicate nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata, ed i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.
- C) Per quanto non espressamente citato nel presente atto si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i. e dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 19/06/2017 (PG N 70549 del 22/06/2017) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale anche per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì - Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico **PG N. 53032 del 26/06/2014** di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 34378 del 24/05/2010 di rinnovo dell'autorizzazione PG N 23953 del 03/07/2006 emessa dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 5162 del 17/01/2018, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 7467 del 18/01/2018;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	Water Team Srl
Ubicazione insediamento	VIA SAN CRISTOFORO, 1190 - CESENA
Destinazione d'uso insediamento	REALIZZAZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE
Potenzialità insediamento	400 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	DISOLEATORE STATICO
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. Cesena, Via Calcinaro

PRESCRIZIONI AI FINI DEL MANTENIMENTO E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO

Lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sopra indicato è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot. n. 5162 del 17/01/2018 e secondo lo schema fognario allegato alla domanda prodotta in data 19/06/2017:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **operazioni di collaudo in officina, addolcitore.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **disoleatore statico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 4) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 5) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che

dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.